



REGIONE SICILIANA

Ordinanza n. 4/RIF del 23/04/2014

* * * *

Il Presidente della Regione Siciliana

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 191 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, il quale prevede che "*(...) qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta Regionale o il Presidente della Provincia ovvero il Sindaco possano emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente*";

Visto il comma 4 dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 il quale dispone che le ordinanze contingibili ed urgenti emesse "*(...) possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti*";

Vista la Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 8/Rif del 27 settembre 2013 che esplica la sua efficacia sino al 15 gennaio 2014;

Vista la Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2014 che ha prorogato gli effetti della ordinanza n. 8/Rif fino al 30 aprile 2014;

Visti gli artt. 200 commi 1 e 2 e 201 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, i quali prevedono che la gestione integrata dei rifiuti urbani sia organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali definendone la natura giuridica, le competenze e le modalità di individuazione;

Vista la L.R. n. 19 del 16 dicembre 2008 e ss.mm.ii. ed il relativo decreto di attuazione adottato con D.P. Reg. n. 12/09;

Vista la L.R. n. 9 del 8 aprile 2010 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 45 comma 6 della L.R. n.11 del 12 maggio 2010;

Visto l'art. 3, comma 2 della L. R. n.1 del 7 gennaio 2011;

Visto l'art. 11, commi 64, 65, 66, 67 e 68 della L.R. n. 26 del 9 maggio 2012;

Visto il D.P. Reg. n. 531 del 4 luglio 2012, che approva il piano di individuazione dei bacini territoriali di dimensione diversa da quella



REGIONE SICILIANA

provinciale, prevedendo in via definitiva n. 18 ambiti territoriali ottimali;

Visto l'art.1, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della L.R. n. 49 del 12 settembre 2012;

Viste le Direttive in materia di gestione integrata dei rifiuti emanate dall'Assessore dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità n. 1/2013 - Circolare n. 221 del 1 febbraio 2013 e n. 2/2013 del 23 maggio 2013;

Vista la Direttiva Assessoriale in materia di gestione dei rifiuti n. 42575 del 28 ottobre 2013;

Visto l'Accordo Quadro stipulato con le OO.SS. in data 6 agosto 2013;

Considerato che l'art. 19, comma 2 bis, della L.R. n.9/2010, prevede: "*(...) le gestioni cessano il 30.09.2013 e sono trasferite in capo ai nuovi soggetti gestori con conseguente divieto per i liquidatori degli attuali consorzi e società di ambito di compiere ogni atto di gestione(...)*";

Considerato che l'art. 19, comma 12, della L.R. n. 9 del 8 aprile 2010 e s.m.i. prevede: "*Fino all'inizio della gestione da parte dei soggetti individuati ai sensi dell'art. 15, e comunque non oltre il 30 settembre 2013, i soggetti già deputati alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti, o comunque nella stessa coinvolti, continuano a svolgere le competenze loro attualmente attribuite*";

Tenuto conto che ad oggi, in virtù degli interventi sostitutivi attivati dall'Assessorato regionale competente ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 9 del 8 aprile 2010 e ss.mm.ii, sono state costituite tutte le S.R.R. nel territorio della Regione Siciliana;

Tenuto conto che dalla emanazione della ordinanza 8/rif del 27 settembre 2013 sono state approvate le dotazioni organiche ed i piani d'ambito di alcune SRR, nonché diversi piani di intervento presentati dai comuni in forma singola o associata per la gestione del servizio di raccolta, trasporto e spazzamento;

Tenuto conto che in alcuni ambiti non è più necessario l'intervento del Commissario straordinario nominato ai sensi dell'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 8/Rif del 27 settembre 2013;

Tenuto conto che altre SRR ed altri Comuni in forma singola o associata hanno ancora in itinere la predisposizione degli atti amministrativi necessari per l'affidamento del servizio ed il passaggio definitivo al nuovo sistema di gestione individuato dalla L.R. n. 9 del 8 aprile 2010 e s.m.i. e pertanto l'intervento del Commissario straordinario è indispensabile per garantire la continuità del servizio pubblico;

Ritenuto pertanto che sussistono i presupposti e le necessità di reiterare la ordinanza contingibile ed urgente n. 8/rif del 27 settembre 2013 emessa dal Presidente della Regione Siciliana, ai fini di garantire la continuità del servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani



REGIONE SICILIANA

e scongiurare un grave pericolo di compromissione della salute pubblica e dell'ambiente non fronteggiabile adeguatamente e tempestivamente con misure ordinarie;

Considerato che allo stato non si può altrimenti provvedere;

Visto il parere tecnico - sanitario dell'Assessorato alla sanità già richiesto ai sensi dell'art. 191 comma 3 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii.;

ORDINA

Articolo 1

ai sensi dell'art. 191, comma 4 del D. lgs. 152/2006 e s.m.i. e per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, di reiterare gli effetti della Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 8/Rif del 27 settembre 2013 a far data dal 01 maggio 2014 e sino al termine massimo del 30 settembre 2014, in deroga agli articoli 14 e 19 della Legge regionale 8 aprile 2010 n. 9.

Articolo 2

L'Assessore regionale per l'Energia ed i Servizi di Pubblica Utilità provvederà a prorogare la nomina dei Commissari straordinari previsti dall'art. 2 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 8/Rif del 27 settembre 2013 esclusivamente nei casi in cui ciò risulti indispensabile per garantire la continuità del servizio.

Articolo 3

La presente ordinanza, per gli adempimenti di Legge, viene trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'interno, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministro della Salute, al Ministro delle Attività produttive, all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, all'Assessorato Regionale alla Sanità, a tutte le Prefetture del territorio regionale, alle Provincie del territorio regionale, all'ARPA Regionale, alle CCIAA del territori regionale.

Palermo, li

Il Presidente della Regione Siciliana
(On. Rosario Crocetta)